

- servizi auto organizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Con riferimento ai titoli di accesso alla **professione di educatore nei nidi d'infanzia**, attualmente la loro definizione è di esclusiva **competenza degli enti territoriali** che, nelle regolamentazioni di livello regionale, hanno individuato la formazione necessaria ad esercitare tale professione. L'elenco dei titoli di accesso ammissibili individuati dalle leggi regionali oscilla tra la qualificazione universitaria e la qualificazione di livello secondario superiore o professionale regionale. In numerosi comuni sono ammessi anche alcuni titoli di accesso in via di esaurimento, come quello di puericultrice triennale.

La Corte Costituzionale con la sentenza 467/2002 ha ricordato che "Il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o in mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino"

ASILI NIDO E PNRR- D.M. N. 343 DEL 2 DICEMBRE 2021

Con le risorse del PNRR-Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU*) il Ministero dell'Istruzione destina risorse utili a consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.

► 1.2. Scuola dell'infanzia

Nel 1968 viene approvata la legge del 18 marzo, n. 444, *Ordinamento della scuola materna statale* come ordine di scuola autonomo.

La **scuola materna statale** persegue **fini di**:

- **educazione;**
- **sviluppo** della personalità infantile;
- **di assistenza;**
- **di preparazione** alla frequenza della scuola dell'obbligo, senza per questo anticiparla.

Dalla normativa emerge, quindi, che la scuola materna deve essere considerata come il primo gradino del sistema scolastico.

Tuttavia, essa conserva delle caratteristiche peculiari che qui si sintetizzano:

- iscrizione facoltativa e gratuita;
- libertà didattica degli insegnanti, nell'ambito degli orientamenti educativi previsti;
- assegnazione di due docenti per ogni sezione di scuola materna;
- ogni sezione deve avere un numero minimo di 15 bambini e non può superare il numero massimo di 25;
- l'orario scolastico giornaliero è, normalmente, pari ad otto ore. Può raggiungere un massimo di dieci ore giornaliero in considerazione di accertate esigenze locali e su proposta del Consiglio di circolo;

2. L'ordinamento della scuola dell'infanzia: Riforma Moratti e d.lgs. 89/2009



Traccia non estratta al concorso indetto dall'Università degli Studi di Bari, anno 2021/2022__App. 1.6

Con la Legge del 28 marzo 2003, n. 53, meglio conosciuta come **Riforma Moratti**, è stata ridisegnata l'istruzione del I ciclo.

La **scuola materna**, impartita nelle scuole pubbliche e private, **diventa scuola per l'infanzia**, mantiene la **non obbligatorietà** e la **durata triennale** e si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.

La scuola per l'infanzia deve concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative.

Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, come previsto dal D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013 n. 128, promuovendo il plurilinguismo attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese. Nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

► 2.1. Indicazioni nazionali per il curricolo

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione sono state emanate con D.M. 16 novembre 2012, n. 254. Ad esse le scuole dell'infanzia fanno riferimento, nell'ambito della loro autonomia, per l'elaborazione dell'offerta formativa, a decorrere dall'a.s. 2012/2013. In particolare, le Indicazioni nazionali evidenziano che l'itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e continuo e che la presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.

PER APPROFONDIRE

Non spettanza allo Stato della potestà esercitata – Scuola infanzia

Secondo la Corte Costituzionale che si è pronunciata con sentenza del 21 marzo 2011, n. 92, non spettava allo Stato emanare l'art. 2, comma 6, d.p.r. 20 marzo 2009, n. 89, che deve quindi essere annullato. La norma oggetto di conflitto, la quale dispone che "le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico", e prevede altresì che "l'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamento di sezioni", oltre a non poter essere considerata norma generale sull'istruzione, contiene misure chiaramente volte ad eliminare o ridurre il disagio dell'utenza del servizio scolastico nei piccoli comuni, con una valutazione che non può prescindere dalle particolari condizioni in cui versano le comunità locali di ridotte dimensioni, perché insediate in territori montani o in piccole isole ovvero comunque in comuni di dimensioni tali da essere privi di strutture educative per la prima infanzia. Si tratta di disposizioni che le regioni devono porre nell'esercizio della loro competenza legislativa concorrente in materia di istruzione pubblica, non disgiunta dalla loro competenza esclusiva in tema di servizi sociali; né, d'altra parte, la norma può essere ascritta all'area dei principi fondamentali della materia concorrente dell'istruzione, in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, comma 6, cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi, risultando anche violato, in modo palese, il principio di leale collaborazione. Il D.L. n. 137/2008 (Riforma Gelmini) convertito con legge n. 169/2008 ha introdotto l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nelle scuole dell'infanzia.

Fermo restando quanto previsto dalla Riforma Moratti e dai suoi decreti attuativi, **oggi** la scuola per l'infanzia **è regolamentata** dal **D.P.R. 20 marzo 2009, 89** che ha provveduto alla revisione dell'assetto

ordinamentale, organizzativo e didattico delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo.

In attuazione del D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, relativo al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, le sezioni della scuola dell'infanzia devono essere costituite con un numero di bambini **non inferiori a 18 e non superiori a 26**.

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i **tre** e i **cinque** anni compiuti e l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposta alle seguenti condizioni:

- disponibilità dei posti;
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

► 2.2. L'orario di funzionamento

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito in **40 ore** settimanali, con possibilità di estensione fino a **50 ore**. Permane la possibilità, per le famiglie, di chiedere un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive 25 ore settimanali. Le ore e i posti non utilizzati possono essere sfruttati per la creazione di ulteriori sezioni.

Le sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia, possono accogliere piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni, la cui consistenza è determinata nell'annuale decreto interministeriale sulla formazione dell'organico. L'inserimento di tali bambini avviene sulla base di progetti attivati, d'intesa e in collaborazione tra istituzioni scolastiche e i comuni interessati, e non può dar luogo a sdoppiamenti di sezioni.

► 2.3. L'istituto del c.d. anticipo

Come detto in precedenza, l'art. 2 del D.P.R. 89/2009 prevede che la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i **tre** e i **cinque** anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Su espressa richiesta delle famiglie, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia anche le bambine e i bambini che compiranno l'età di **tre** anni entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.

Per l'ammissione alla c.d. **frequenza anticipata** è necessario ricorrano le seguenti **condizioni**:

- disponibilità dei posti;
- disponibilità di strutture e strumenti idonei a rispondere alle esigenze specifiche dei bambini di età inferiore a **tre** anni;
- valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti;
- esaurimento delle eventuali liste di attesa;

► 2.4. Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni

La necessità di un rafforzamento dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia risulta evidente dalla carenza di strutture per l'infanzia e di asili nido comunali: gli standard europei, fissati dalla strategia di Lisbona aveva, già, previsto una copertura pari al 33 per cento entro il 2010.

L'Unione Europea da diversi anni sempre maggiore interesse ai servizi di educazione e cura per i bambini da 0 a 6 anni, denominati nei documenti internazionali **ECEC** (*Early childhood education and care*), disponendo politiche volte alla promozione e lo sviluppo quantitativo delle strutture a ciò deputate, con particolare attenzione al tema della loro accessibilità.

Il dato di fondo resta sempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze dei bambini e delle bambine, dei genitori e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze.

Il **D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65** recepisce la delega conferita dagli art. 1, co. 180, 181, lett. e) e 182, L. 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla

nascita fino a sei anni di età, composto dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia. Con questo intervento il Legislatore si premura di garantire ai bambini ed alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, superando la frammentazione della disciplina attuale in due segmenti:

- servizi socioeducativi per la prima infanzia (da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali;
- scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema nazionale di istruzione (al quale concorrono le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).

► 2.4.1. Principi e finalità

È istituito, per la prima volta, il **Sistema integrato di educazione e di istruzione** per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino a 6 anni, volto a:

- promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico – con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione - in un processo unitario in cui le diverse articolazioni collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;
- concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali favorendo l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;
- accogliere e rispettare le diversità, ai sensi dell'art. 3 della Costituzione (principio di eguaglianza);
- sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie e la loro partecipazione alla comunità educativa e scolastica;
- favorire la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali;
- promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

► 2.4.2. Definizioni

Per la prima volta sono definiti – sulla base del nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato il 29 ottobre 2009, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – i **servizi educativi per l'infanzia**:

- nido e micro-nido;
- sezioni primavera;
- servizi integrativi. In particolare:
- le **sezioni primavera** (2-3 anni) favoriscono la continuità del percorso educativo da 0 a 6 anni di età e sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia.
- la **scuola dell'infanzia** (3-6 anni), che assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 e del DPR 20 marzo 2009, n. 89.

Importanti punti di riferimento per lo sviluppo del Piano sono le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui al decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, e gli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43, adottati dal Ministro su proposta della Commissione nazionale zerosei (art. 10 del d.lgs. 65/2017) dopo un'ampia azione di consultazione nazionale e territoriale.

Infine, con nota n. 8066 del 30 marzo 2022 il Ministero dell'Istruzione ha trasmesso la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il *Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025*.

► 2.4.3. Poli per l'infanzia

L'art. 3 del decreto prevede la costituzione – programmata dalle regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali, e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia – di **Poli per l'infanzia**, *finalizzati a potenziare la ricettività dei servizi*

e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico dei bambini e delle bambine di età compresa tra 3 mesi e 6 anni. In particolare, i Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione, volte ad offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, e condividono servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

L'art. 12, co. 6 e 7, prevede che la progressiva generalizzazione dell'offerta per le scuole dell'infanzia è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie (come già previsto dalla L. 62/2000), e che alla scuola dell'infanzia statale è assegnata una quota parte dei docenti che costituiscono l'organico di potenziamento (di cui all'art. 1, co. 95, e alla Tab. 1 della L. 107/2015).

► 2.4.4. Obiettivi strategici

Per sostenere il livello qualitativo dei servizi educativi per l'infanzia, sono stati individuati come **obiettivi strategici**:

- il consolidamento, l'ampliamento e l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo di garantire una maggiore copertura a livello nazionale;
- la diffusione territoriale dei servizi educativi;
- la generalizzazione progressiva della scuola dell'infanzia per tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni;
- la previsione di condizioni che favoriscano la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia

Con il *d.lgs. 13 aprile 2017, n. 65*, per la prima volta viene prevista la qualificazione universitaria quale titolo di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia.

A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso:

- laurea in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia;
- laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari.

Il **titolo di accesso alla professione di docente della scuola dell'infanzia**, ad oggi, resta disciplinato secondo la normativa vigente (D.M. n. 249 del 2010). Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli obiettivi indicati saranno perseguiti con l'attuazione del **Piano di azione nazionale pluriennale**, volto a definire la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per la promozione del **Sistema integrato di educazione e di istruzione**.

► 2.4.5. Governance

Per la prima volta è chiarito l'assetto di competenze tra i diversi attori istituzionali. In particolare, alla luce della recente sentenza della *Corte costituzionale n. 284 del 2016*:

- il *Ministero dell'istruzione* coordina, indirizza e promuove, in sintonia con le Regioni e gli Enti locali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni;
- le *Regioni* definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia, disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza effettuate dagli Enti Locali, nonché individuano le sanzioni da applicare per le violazioni accertate (articolo 5);
- gli *Enti locali* autorizzano, accreditano e vigilano, applicando le relative sanzioni, i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi definiti dalle Regioni, delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (articolo 7).